

Informativa per la clientela di studio

N. 126 del 09.11.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: detrazione Iva – prova

*Stando ad una recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, **spetta al contribuente provare la legittimità della detrazione dell’IVA** anche qualora la contabilità sia andata distrutta o, per esempio, rubata*

Premessa

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 20580, pubblicata il 7 ottobre 2011, ha chiarito che anche quando la contabilità sia andata persa, distrutta ovvero rubata, spetta al contribuente ricostruire il giro di fatture con i fornitori, non essendo sufficienti tali evenienze ad escludere l’onere della prova che grava sul medesimo, in relazione alla legittimità della detrazione dell’Iva.

Vicenda

La sentenza in questione ha così accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto una rettifica Iva.

Nella specie, l’Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva accolto l’appello del fallimento di una cooperativa, annullando l’avviso di accertamento ai fini Iva, con il quale era stata recuperata l’imposta in relazione a taluni acquisti indicati in dichiarazione, in mancanza delle scritture contabili obbligatorie, richieste dall’amministrazione finanziaria, mediante questionari e mai esibite.

La Commissione Regionale aveva osservato che, nel caso di specie, l'omissione del curatore era stata causata da una indisponibilità delle scritture contabili che non escludeva un loro successivo ritrovamento.

L'Ufficio, pertanto, non era autorizzato a presumere l'inutilità di ogni ulteriore indagine in merito, e a procedere, direttamente, a un accertamento induttivo.

Principio: ricostruzione contenuto delle fatture emesse

Investita della vicenda, la Sezione Tributaria della Cassazione, ponendosi in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria di seconda istanza, ha chiarito che, laddove "l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'IVA pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell'apposito registro".

Pertanto, quando questo non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, **non spetta all'Ufficio operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente adoperarsi, al fine di ricostruire il contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle stesse.**

Né la denuncia di furto di per sé è sufficiente a dare prova dei fatti controversi.

In sintesi: è fatto, sempre e comunque, onere all'accertato di dimostrare la legittimità della detrazione, in caso di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Rettifica anche senza previa ispezione della contabilità

Ma la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha pure osservato che "quanto alla previa ispezione della contabilità del contribuente, l'ufficio finanziario può procedere alla rettifica indipendentemente da essa, ai sensi dell'art. 54, comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, quando l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione risulti, tra l'altro, come nel caso in esame, da questionari".

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 